



Aggiornamento dei pareri espressi dalla Commissione regionale per l'artigianato relativamente alla L.46/90 alla luce del DM 37/08.

Alle CPA del Veneto
LORO SEDI

In seguito all'entrata in vigore del D.M. 37/08 e alle prime osservazioni espresse con parere del 25 giugno 2008, la Commissione Regionale per l'Artigianato del Veneto intende adeguare i pareri espressi in vigore della L.46/90 alla nuova normativa e, precisamente, in relazione alle seguenti problematiche:

1) ISCRIVIBILITA DEI CONSORZI

Si ritiene che siano iscrिवibili all'albo delle imprese artigiane i consorzi esercitanti l'attività di impiantista di cui al D.M. 37/08 in possesso delle abilitazioni acquisite mediante le imprese consorziate già qualificate, purché in presenza di un responsabile tecnico in rapporto univoco di immedesimazione col consorzio stesso (Parere del 12.5.1999).

2) RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI - PRECISAZIONI

2.1) IMPRESE DEL SETTORE


2.1.1) Consorzi

Si ritiene che il dipendente di un consorzio consegua i requisiti tecnico professionali come qualsiasi altro dipendente di un'impresa di impiantistica, purché sia verificato il settore di cui all'art. 1 del D.M. 37/08 nel quale opera il consorzio. Inoltre, il richiedente deve risultare inquadrato come addetto all'impiantistica all'interno di un ufficio specifico, dotato di un responsabile tecnico abilitato ai sensi del decreto medesimo (Parere del 24.10.1997).

2.1.2) Conduttori di generatori a vapore

Ad un soggetto con diploma di perito industriale metalmeccanico che abbia lavorato in un'impresa non del settore come conduttore di generatori a vapore, la Commissione regionale per l'Artigianato ritiene non possano essergli riconosciuti i requisiti tecnico professionali per operare su

Commissione regionale per l'Artigianato
Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2795832 - Fax 041/2795894
e-mail: uff.cra@regione.veneto.it





impianti di cui al DM 37/08, in quanto costui non avrebbe lavorato in imprese del settore come previsto dall'art.4 del DM stesso (Parere del 15.12.1997).

2.1.3) Uffici tecnici

Si ritiene che sia equiparabile al lavoro svolto alle dipendenze di imprese del settore quello esercitato alle dipendenze di imprese che non lo sono, ma hanno al loro interno uffici tecnici cui è preposto un soggetto abilitato ai sensi del DM 37/08. Quindi può essere considerato periodo utile ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del citato DM quello trascorso alle dipendenze di una società, solo se l'interessato dimostri di avere lavorato nell'ambito di una struttura interna che svolgeva compiti riconducibili alle attività di cui all'art.1 del DM 37/08 e sotto la direzione di persona abilitata (Parere del 25.7.2001).

2.2) ATTESTATI PROFESSIONALI

2.2.1) Patentino di conduttore di generatori a vapore.

L'art. 4 del DM 37/08 alla lettera c) riconosce i requisiti tecnici professionali a chi sia in possesso di un titolo o attestato conseguito ai sensi della vigente legislazione in materia di formazione professionale (previo inserimento per almeno quattro anni consecutivi in una impresa del settore). Orbene l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (c.d. patentino) di cui agli artt. 27 e ss. del R.D. 9 luglio 1926, n. 1331 e al D.M. 1 marzo 1974 (pubblicato in G.U. 16 aprile 1974, n. 99) abilita esclusivamente a porre e mantenere in azione tali generatori e non può essere in alcun modo equiparato ad un titolo o attestato che certifichi la compiuta formazione professionale (Parere del 6.2.2002).

Al riguardo, si conferma che nessuna differenza corre tra patentino di primo e di secondo grado, quanto alla implicazione per il DM 37/08, poichè in base all'art. 1 del D.M. 1 marzo 1974 (*"Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore"*) entrambi attengono alla conduzione di generatori e l'unica differenza tra i due tipi di abilitazione riguarda il tonnellaggio dei generatori stessi. Si ribadisce il fatto che il termine *"conduzione"* usato dal legislatore nel predetto decreto ministeriale attiene alla gestione manuale del funzionamento dell'impianto, incompatibile con la nozione di *"installazione"* (Parere del 24.4.2002).

2.2.2) Corsi professionali di trecento ore

La scrivente Commissione osserva che il DM 37/08 all'art.4 co.1 lett. C richiede come requisito professionale il possesso di un titolo, o attestato, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

Constatata l'impossibilità di equiparare un corso regionale di formazione professionale di trecento ore allo svolgimento dell'attività professionale, si ritiene che non sia possibile riconoscere i requisiti professionali ad un soggetto in possesso di attestato di qualifica professionale conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia cui ha fatto seguito un periodo di inserimento presso un'impresa del settore, inferiore a quello previsto dall'art.4 del DM. 37/08 e che, in data successiva,

Commissione regionale per l'Artigianato
Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2795852 - Fax 041/2795894
e-mail: uff.cra@regione.veneto.it





abbia conseguito un attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione Veneto di trecento ore (Parere del 19.1.2005)

2.3) CONCETTO DI IMMEDIESIMAZIONE

2.3.1) Collaborazione coordinata e continuativa.

Si evidenzia che con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non si instaura quel rapporto di immedesimazione tra il responsabile tecnico e l'impresa, necessario per gli adempimenti e le responsabilità che derivano dal DM 37/08. In tale senso è anche la Circolare del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato n. 3342/C del 22 giugno 1994, punto 4e), confermata dalle successive Circolari 3439/C del 27 marzo 1998 al punto 5° e 3600/C del 6 aprile 2006 lettera d) (Parere del 6.2.2002).

2.3.2) Associato in partecipazione.

Questa Commissione regionale richiama al riguardo il disposto della circolare del Ministero dell'Industria n. 3342/C del 22 giugno 1994 (prot. 298043) in base alla quale *"nell'associazione in partecipazione, pur essendo l'impresa di esclusiva pertinenza dell'associante, non esiste alcun ostacolo che egli deleghi i suoi poteri all'associato o lo preponga all'esercizio dell'impresa e pertanto si ritiene che l'associato, se in possesso dei requisiti, possa senz'altro assumere la qualifica di responsabile tecnico, in luogo del titolare stesso"*. Nella medesima circolare si precisa che il rapporto tra responsabile tecnico e struttura operativa dell'impresa deve essere caratterizzata dalla *"immedesimazione"* intesa quale necessità dell'esistenza oggettiva e biunivoca di tale rapporto.

Del resto, la circolare del Ministero dell'industria n. 3439/C del 27 marzo 1998 (prot. 568164) precisa che *"premesso ... che l'apporto dell'associato in partecipazione può consistere anche in una prestazione lavorativa di carattere tecnico... si ribadisce per l'impresa medesima la possibilità di ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività impiantistica"*, considerando, quindi utile, ai fini del conseguimento dei requisiti professionali, il periodo di tempo coincidente con il rapporto di immedesimazione basato sull'associazione in partecipazione.

Nel caso di specie è perciò necessario:

- 1). il suddetto rapporto di immedesimazione;
- 2). l'obbligo secondo cui i periodi di lavoro di cui all'art. 4 lettere b), c) e d) del DM 37/08 abbiano ad oggetto attività caratterizzata da idonea specializzazione nell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art.1 del DM stesso (Parere del 6.2.2002).

2.3.3) Maturazione dei requisiti professionali dal dipendente.

All'imprenditore artigiano, già abilitato ad intervenire su taluni degli impianti elencati nell'art. 1 del DM 37/08, che abbia designato come responsabile tecnico un dipendente abilitato ad intervenire su ulteriori impianti, indicati nel richiamato art. 1 e che risulti provvisto dei requisiti di cui al successivo art. 4 del DM 37/08, può essere riconosciuta l'estensione dell'abilitazione anche

Commissione regionale per l'Artigianato
Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2793832 - Fax 041/2193894
e-mail: uff.cra@regione.veneto.it





per quegli impianti sui quali ha operato il proprio dipendente, quando ricorrano le seguenti condizioni di diritto:

- 1) che sussista a tutti gli effetti di legge un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con regolare iscrizione nel libro matricola e nel libro paga del dipendente;
- 2) che il dipendente sia in possesso dei requisiti professionali di cui all' art.4 del DM 37/08, debitamente riconosciuti;
- 3) che il dipendente sia stato nominato dal datore di lavoro quale "responsabile tecnico" e che tale situazione risulti dalla posizione indicata nel registro imprese;
- 4) che l'impresa (e anche l'imprenditore) abbia richiesto la copertura assicurativa obbligatoria per la tipologia di impianti per i quali è stato nominato responsabile il dipendente;
- 5) che siano trascorsi i periodi di inserimento previsti dall'art.4, comma 1 del DM 37/08.

La scrivente Commissione ritiene, peraltro, che una siffatta situazione possa trovare applicazione anche nei confronti della L. 122/92 e del decreto 274/97.

Si ribadisce che laddove sia nominato un responsabile tecnico, che non coincide con il titolare/socio lavorante dell'impresa artigiana, tale attività non è da considerarsi di natura artigiana. Condizione essenziale affinché una tale impresa possa rimanere iscritta all'Albo professionale è che l'attività con responsabile tecnico "esterno" sia secondaria rispetto a quella per la quale il titolare/socio lavorante ha i requisiti professionali (Parere del 24.4.2002).

3) ABILITAZIONI PARZIALI

3.1) Lettera G)


Valutata la circolare prot. n.547894 del 20.02.2004 del Ministero delle attività produttive in merito al riconoscimento parziale della lett.G art.1 L.46/90 limitatamente alla parte "idraulica" od "elettronica", la scrivente Commissione delibera che il riconoscimento relativo al requisito professionale di cui alla lett.G ora relativo all'art.1 del DM 37/08 deve essere rilasciato, qualora ne sussistano i presupposti, per intero, ossia senza la dicitura "limitatamente alla parte idraulica" o "elettrica".

In relazione, poi, all'adeguamento richiesto per le abilitazioni rilasciate sinora, si invita a provvedere alla loro regolarizzazione su istanza dell'interessato o anche d'ufficio entro i tempi necessari, non essendo previsto alcun termine (Parere del 31.3.2004).

La scrivente Commissione, pertanto, delibera quanto segue:

- 1) a colui che richiede l'abilitazione per l'attività di cui alle lettere A) B) C) D) ed E) senza dimostrazione di esperienza nello specifico settore dell'antincendio non si riconoscerà la lettera G) ;
- 2) nel caso in cui un soggetto abbia maturato il requisito di cui alla lettera G) in virtù di specifica esperienza nel settore dell'impiantistica antincendio si riconoscerà l'abilitazione di cui alla lett. G);
- 3) la scrivente ritiene, però, che, nel caso in cui un soggetto abbia maturato il requisito di cui alla lett. G) in virtù di specifica esperienza presso imprese abilitate alla lett. G) limitatamente al riconoscimento relativo al requisito professionale di cui alla lett. G) dell'art.1 del DM 37/08 deve

Commissione regionale per l'Artigianato
Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2195832 - Fax 041/2795894
e-mail: uff.cra@regione.veneto.it





essere rilasciato, qualora ne sussistano i presupposti, per intero, ossia senza la dicitura "limitatamente alla parte idraulica" o "elettrica".

In relazione, poi, all'adeguamento richiesto per le abilitazioni rilasciate sinora si ritiene tale adempimento facoltà delle CPA (Parere del 28.7.2004).

3.2) Altre lettere

E' inoltre il caso di precisare che l'eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. In tale ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori abilitazioni. E' evidente quindi, per esemplificare, che un impresa installatrice di un impianto idraulico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell'abilitazione di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge n. 46/90, qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente. (Circolare 27 marzo 1998, n. 3439/C, prot. 56164)

I seguenti pareri devono intendersi ritirati dalla Commissione regionale per l'Artigianato.

- Parere del 24.10.1997 Attività di frigorista
- Parere del 15.12.1997 Collaboratore familiare e riconoscimento requisiti professionali
- Parere del 15.12.1997 Requisiti professionali e direttore tecnico.
- Parere del 18.03.1998 Installazione dei sistemi di climatizzazione tipo "split"
- Parere del 21.07.1999 Inquadrabilità dell'attività di pulizia canne fumarie
- Parere del 22.09.1999 Requisiti professionali del socio di s.n.c.
- Parere del 10.12.1999 Responsabile tecnico. Associazione in partecipazione
- Parere del 26.01.2000 Riconoscimento requisiti professionali.
- Parere del 25.07.2001 Sulla responsabilità tecnica e la qualifica di impresa artigiana
- Parere del 08.11.2001 Sull'attività di allacciamento e collegamento di elettrodomestici
- Parere del 13.03.2002 Riconoscimento requisiti professionali. nozione di istituto tecnico
- Parere del 26.06.2002 Riconoscimento requisiti professionali: diploma Iti o Ipsia
- Parere del 25.08.2002 Riconoscimento requisiti professionali: attestato di qualifica
- Parere del 30.10.2002 Art.3 L.46/90: periodo lavorativo e specializzazione
- Parere del 19.02.2003 Riconoscimento corsi di formazione professionale
- Parere del 29.10.2003 Requisiti professionali

Venezia, li

Il PRESIDENTE
Rita Dal Pra

Commissione regionale per l'Artigianato
Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2795832 - Fax 041/2795894
e-mail: uff.cra@regione.veneto.it

